

L'art. 2, comma 1 lett. c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 introduce un nuovo comma 9 all'art. 590-bis cp che prevede la procedibilità del reato a querela della persona offesa, ad eccezione dei casi in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti contenute nel medesimo art. 590-bis cp.

Pertanto, **dal 1 novembre 2022**, le condotte integranti la fattispecie di lesioni stradali gravi o gravissime continuano ad essere procedibili d'ufficio solo quando risultano aggravate da:

- guida in stato di ebbrezza (art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, cp);
- guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 590-bis, comma 2, cp);
- condotte di guida particolarmente pericolose (art. 590-bis, comma 5, cp);
- guida senza patente o con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6, cp);
- guida di veicolo, di proprietà del conducente, privo di assicurazione (art. 590-bis, comma 6, cp).

Sono, invece, punibili a querela della persona offesa le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale (ipotesi semplice di cui all'art. 590-bis, comma 1, cp)¹, oltre che quelle aggravate dalla fuga del conducente² (vedi tabella riepilogativa).

La norma relativa alla procedibilità a querela di parte si estende anche **ai fatti commessi prima del 1 novembre 2022** per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva. Infatti, l'art. 85 del decreto legislativo in argomento prevede un regime transitorio che disciplina procedura e termini per la presentazione della querela per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore, distinguendo le ipotesi in base alla circostanza che sia stata o meno comunicata la notizia di reato da parte della polizia giudiziaria e alla fase in cui si trova il procedimento penale.

Per i fatti avvenuti prima del 1 novembre 2022, il termine per la presentazione della querela è così articolato:

- se non è stata presentata notizia di reato da parte della PG, decorre dal 1 novembre 2022 nel caso in cui la persona offesa abbia avuto notizia del reato prima di tale data. Negli altri casi, dalla data in cui ne ha notizia;
- se la PG ha presentato notizia di reato, decorre dalla data in cui la persona offesa viene informata dall'autorità giudiziaria della facoltà di esercitare il diritto di querela. L'informazione è data dal PM se non è stata ancora esercitata l'azione penale, dal giudice se è già incardinato il processo.

La mancata presentazione della querela entro 3 mesi nei termini indicati pregiudica l'esercizio dell'azione penale ed estingue il procedimento penale già iniziato.

Indicazioni operative

In considerazione del mutamento del regime di procedibilità del reato di lesioni personali stradali, il superamento dei quaranta giorni di malattia o la prognosi riservata non fanno più automaticamente

¹ Tra queste vi rientrano anche le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime per le quali possono essere chiamati a rispondere le persone responsabili degli enti proprietari delle strade che, dopo la riforma, sono punibili unicamente a seguito di presentazione di querela da parte della persona offesa. Inoltre, devono essere ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 590-bis cp e, pertanto, punibili a querela della persona offesa, le condotte previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo poste in essere alla guida di un veicolo non a motore.

² In quanto l'aggravante della fuga, contenuta nell'art. 590-ter cp, non è stata prevista dal legislatore tra quelle che mantengono la procedibilità d'ufficio.

SCHEDA ILLUSTRATIVA (ALL.1)

sorgere l'obbligo di comunicare la notizia di reato all'autorità giudiziaria e l'obbligo di referto in capo all'esercente una professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza od opera. Dal 1 novembre 2022, gli obblighi in parola sussistono solo quando il reato risulta aggravato da una delle condotte previste dall'art. 590-bis cp.

Di conseguenza, la persona che abbia subito lesioni a seguito di un incidente stradale³, fatte salve le ipotesi procedibili d'ufficio, deve essere messa nelle condizioni di decidere se procedere nei confronti della persona colpevole. Pertanto, l'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi deve fornire informazioni sulle modalità e termini per la presentazione della querela.

Il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto anche sul tema delle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa in merito ai diritti e alle facoltà che può esercitare all'interno del procedimento penale, ampliando l'elenco contenuto nell'art. 90-bis cpp. con la previsione di una serie di notizie relative all'elezione di domicilio, alla comparizione in udienza del querelante e alla facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa⁴.

Per quanto riguarda la misura precautelare dell'arresto facoltativo in flagranza, occorre tenere in considerazione che, per il reato di cui all'art. 590-bis cp, la stessa è consentita nella sola ipotesi aggravata dalla fuga. Pertanto, ferma restando la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 381 e 382 cpp, potrà procedersi all'arresto nei casi in cui il conducente dandosi alla fuga abbia posto in essere una condotta integrante una o più delle circostanze aggravanti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 590-bis cp. Negli altri casi, invece, per poter eseguire la misura, sarà necessario acquisire la querela da parte della persona offesa⁵.

Da ultimo, vale la pena evidenziare che il d.lgs. n. 150/2022 ha previsto il reato di lesioni personali stradali di cui all'art. 590-bis cpp tra i casi in cui il Pubblico Ministero esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio⁶.



³ Compresi quelli verificatisi prima del 1 novembre 2022 per i quali non sia stata fatta la comunicazione di notizia di reato all'AG.

⁴ Si tratta del nuovo istituto introdotto dal decreto legislativo in argomento, agli artt. 42 e ss., consistente in un programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un mediatore. L'accesso al programma è consentito in ogni stato e grado del procedimento penale, per qualsiasi tipo di reato e, per quelli procedibili a querela, anche prima della presentazione della stessa.

⁵ Ai sensi dell'art. 381, comma 3, cpp.

⁶ Art. 550 cpp, come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2022.